

Opposizione a decreto ingiuntivo: è onere del ricorrente produrre il fascicolo allegato al ricorso contenente la prova del credito azionato

Tribunale di Torino, 4 novembre 2013. Giudice Di Capua.

Opposizione a decreto ingiuntivo - Documentazione posta a fondamento del ricorso - Onere della parte ricorrente di depositare il fascicolo contenente il documenti offerti in comunicazione - Mancato assolvimento - Conseguenze

La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto, con la conseguenza che qualora parte opposta non abbia assolto all'onere di provare l'esistenza del credito attraverso la produzione del titolo, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere per ciò solo già revocato.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

1. Premessa.

1.1. Su ricorso depositato dalla società FR. IMMOBILIARE S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Tribunale di Torino, con decreto n. 7720/2012, datato 11.06.2012, depositato in pari data, ha ingiunto alla società G. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 21.780,00=, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrente.

La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di canoni di locazione per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2012, relativi ai locali siti in Torino x.

1.2. Con atto di citazione datato 18.12.2012 ritualmente notificato, la società G. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c.. nessuno si è costituito per la parte convenuta opposta società FR. IMMOBILIARE S.r.l., ed il Giudice Istruttore, verificata la rituale notificazione della citazione, ne ha dichiarato la contumacia.

1.4. Infine, all'udienza in data 14.06.2013 il Giudice Istruttore, fatte precisare alla parte attrice-opponente costituita le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini

perentori a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-*quinquies* 1° comma c.p.c., oltre al periodo di sospensione feriale dei termini processuali previsto dall'art. 1 Legge n. 742/1969 (ai sensi del quale tutti i termini processuali subiscono una sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno).

2. Sul merito della presente causa.

2.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto di dichiarare nullo, invalido ed inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.

L'opposizione e le predette domande ed eccezioni risultano fondate e meritevoli di accoglimento.

2.2. Invero, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del *creditore opposto*, avente in realtà veste di *attore* per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del *debitore opponente*, avente la veste di *convenuto*, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).

2.3. Nel caso di specie, l'attuale parte convenuta opposta FR. IMMOBILIARE S.r.l. ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto, nei confronti della società G. S.r.l., a titolo di canoni di locazione per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2012, relativi ai locali siti in Torino Strada Settimo n. 224/11.

Senonché, la FR. IMMOBILIARE S.r.l., essendo rimasta contumace, non ha prodotto in giudizio la copia del contratto di locazione già allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.

Deve, infatti, condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; in senso conforme cfr. altresì Cass. civile, sez. III, 07 ottobre 2004, n. 19992 in Giust. civ. Mass. 2004, 10).

Pertanto, non avendo la società opposta, avente in realtà veste di attrice per aver chiesto l'ingiunzione, assolto all'onere di provare l'esistenza del credito attraverso la produzione del titolo, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere già per tale ragione revocato.

2.4. Per mera completezza, deve aggiungersi che la parte attrice opponente ha documentalmente provato di avere corrisposto alla FR.

IMMOBILIARE S.r.l. le somme dovute a titolo di canoni (cfr. doc. 1 della parte attrice opponente).

2.5. In conclusione, in accoglimento dell'opposizione e delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato.

3. Sulle spese processuali .

3.1. In virtù della soccombenza della parte convenuta opposta, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare le spese processuali in favore della parte attrice opponente, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012).

Precisamente, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella A) allegata al predetto Regolamento, nello scaglione "fino ad Euro 25.00,00" in complessivi Euro 1.100,00=, di cui: Euro 300,00 per la fase di studio, Euro 200,00 per la fase introduttiva, Euro 200,00 per la fase istruttoria ed Euro 400,00 per la fase decisoria.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 37738/2012 R.G. promossa dalla società G. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (parte attrice opponente) contro la società FR. IMMOBILIARE S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (parte convenuta opposta), in contumacia di quest'ultima:

1) *Accoglie l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente società G. S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo e, per l'effetto:*

2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 7720/2012, datato 11.06.2012, depositato in pari data.

3) Dichiarata tenuta e condanna la parte convenuta opposta società FR. IMMOBILIARE S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 1.268,00= (di cui Euro 1.100,00= per compensi ed il resto per esposti), oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

Così deciso in Torino in data 30 ottobre 2013.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza n. 6468 depositata in data 04.11.2013